



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 09/01/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 2160

Legge 18 maggio 1989, n. 183 ex art. 17, comma 6 bis. Norme di salvaguardia. Proroga scadenza termini.

L'Assessore regionale ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse Naturali, Dott. Felice Amodio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Difesa del Suolo, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La G.R. con deliberazione n. 1492 del 22 ottobre 1999 e n. 1838 del 27.12.1999 ha adottato il Piano Straordinario degli interventi urgenti redatto ai sensi dell'art. 1 bis delle LL. 3 agosto 1998, n. 267 e 13 luglio 1999, n. 226.

Le citate leggi 267/98 e 226/99 recano misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, all'art. 1 (Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio), comma 1, stabilivano che entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regioni per i restanti bacini regionali, dovevano adottare, ove non si fosse già provveduto, i Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della Legge 1989 n. 183, e successive modificazioni. Tali Piani dovevano contenere, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.

L'art. 1 del D.L. n. 180/98 si pone, al comma 1, come obiettivo quello di far sì che le Autorità e le Amministrazioni preposte definiscano la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale nonché efficaci misure di salvaguardia. A ciò era, pertanto, destinata parte delle risorse individuate al comma 1 dell'art. 8 della stessa legge.

Nell'atto d'indirizzo e coordinamento, D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel quale si individuano i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del suddetto D.L., in materia di definizione dei termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183/89 e successive modificazioni., vengono fissati i termini per l'adozione e per l'approvazione del piano stralcio di bacino, rispettivamente entro il 30 giugno 2001 e 30 giugno 2002.

Quanto finora detto è stato in parte sostituito dal D.L. del 13 maggio 1999 n. 132, recante "interventi urgenti in materia di protezione civile", convertito, con modificazioni, nella legge n. 226 del 13 luglio 1999.

In particolare il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267 viene sostituito dal seguente:

"Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regioni per i restanti bacini, adottano ove non vi sia già provveduto, i Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della Legge 1989 n. 183, e successive modificazioni, che contengono in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia".

Inoltre, all'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, dopo il suddetto comma 1 è inserito il seguente:

"1.-bis. Entro il 30 ottobre 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regione per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989 n. 183, approvano, ove non si sia già provveduto, Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli Enti Locali".

Da quanto emerso, dalla sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento per la redazione del Piano straordinario, gli Organismi scientifici incaricati per quanto di loro competenza, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 1 del D.L. del 13 maggio 1999 n. 132 e convertito, con modificazioni, nella legge n. 226, hanno individuato e perimetrato le aree a rischio idrogeologico "molto elevato" (R4) per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, comprendendo anche le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Individuate e perimetrate tali aree, la Giunta Regionale, con le citate delibere n. 1492/99 e n. 1838/99, stabilisce per il solo territorio pugliese che le "misure di salvaguardia da adottare immediatamente vincolanti, per le situazioni a rischio R4 (rischio molto elevato) sono quelle previste al punto 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998:

"Atto di indirizzo e coordinamento per la individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. n. 180/98, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267 e che tali misure di salvaguardia restano in vigore fino all'approvazione definitiva dei "Piani Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico" prevista per il 30 giugno 2001, successivamente prorogata al 30 giugno 2002.

L'art. 1, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, prevede che le misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento si "applicano qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 180/98, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area".

L'art. 1bis, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 convertito nella L. 11.12.2000, n. 365, prevede che "i progetti di Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, del D.L. n. 180/98, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001 ed approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione, del relativo progetto di Piano".

Pertanto, non avendo ancora, l'Autorità di Bacino Regionale e l'Autorità di Bacino interregionale del fiume Ofanto adottato e approvato i "Piani Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico", si propone alla Giunta Regionale di prorogare le misure di salvaguardia così come previste al punto 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per la individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. n. 180/98 sino all'approvazione dei citati "Piani Stralcio ecc. ecc."

Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 -

comma 4 - lettera a) della Legge regionale N. 7/97.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/01.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

L'Assessore al LL.PP. Risorse Naturali - Difesa del Suolo - Dott. Felice Amodio, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 4 - lett. a) e d) della L.R. n. 7/97, l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'assessore ai LL.PP. - Risorse Naturali e Difesa del Suolo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

## DELIBERA

di stabilire che le misure di salvaguardia, adottate dalla G.R. con provvedimento n. 1492 del 27 ottobre 1999, previste al pulito 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per la individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. n. 180/98", sono prorogate sino all'approvazione definitiva del Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---